

Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 43

Interpretazione autentica della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria).

(BURC n. 268 del 23 dicembre 2024)

Art. 1

(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 6 della [l.r. 4/1985](#))

1. Ai fini di interpretazione autentica, il comma 2 dell'articolo 6 della [legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4](#) (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria) è da intendersi nel senso che l'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio delle attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione solo se le dette attività determinino in concreto situazioni di conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.